

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 94

DEL 28/12/2010

O G G E T T O:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Oggi, 28/12/2010 alle ore 18,10 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	A	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	A
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	A
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	A
8	FRATTA Lara	P	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 17 e assenti n. 4

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico
Scrutatori i Signori:

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe
assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

OGGETTO: MODIFICHE A REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (ARTT 1, 2, 8, 71)

L'assessore all' unità operativa 5, Arch Federico Lorenzoni

PRESO ATTO

- il vigente Regolamento Edilizio disciplina all'art. 1 i contenuti e le finalità del regolamento stesso, all'art. 2 i rapporti tra il regolamento e gli altri strumenti urbanistici comunali, all'art.8 la tutela paesaggistica ed ambientale, all'art. 71 le distanze da rispettare in caso di nuove costruzioni ;

CONSIDERATO che:

- è importante fare alcune modifiche in merito ai contenuti del regolamento ed ai rapporti fra lo stesso, l'apparato normativo regionale e statale e gli altri strumenti urbanistici.
- è altresì importante introdurre una norma a chiarimento e semplificazione della disciplina per le distanze delle costruzioni tra confinanti sia nel caso di edificazione sia di sopraelevazione;

RITENUTO opportuno procedere alla ridefinizione degli art. 1, 2, 8, 71 del vigente Regolamento edilizio;

VISTO l'art 85 L.R. 1/2005e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la relazione a firma del geom. Graziano Binozzi, allegata alla presente;

VISTI da una parte gli artt 1, 2, 8, 71 vigenti e la proposta di modifica:

artt 1, 2, 8, 71 vigenti	proposta di modifica
<p>Articolo 1 Finalità e contenuto del Regolamento Edilizio</p> <p>Il Regolamento Edilizio, in virtù dell'art.117 comma 6 della Costituzione, dell'art.3 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in conformità all'art.4 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. ed alla legislazione regionale vigente, detta norme aventi carattere della generalità ed astrattezza.</p> <p>Le attività che comportano la modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, nonché le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e controllo, sono regolate, in accordo con le disposizioni di legge nazionali e regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, dalle presenti norme.</p> <p>Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, nonché a garantire sia la tutela di valori architettonici ed ambientali, sia il decoro e l'igiene cittadina, la sicurezza e la vigilanza.</p> <p>Il presente Regolamento contiene sia disposizioni, di carattere obbligatorio, anche recepite dalla normativa nazionale e regionale, sia linee guida dirette ad orientare la progettazione e l'esecuzione dell'attività edilizia e al conseguimento del decoro cittadino.</p> <p>Il presente Regolamento è costituito dall'articolato e dagli allegati, comprensivi sia di normative tecniche specifiche sia di modulistica.</p> <p>Le norme del presente Regolamento non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per disposizione espressa, con specifico riferimento alle singole disposizioni.</p>	<p>Articolo 1 Finalità e contenuto del Regolamento Edilizio</p> <p><i>Il Regolamento Edilizio, in virtù dell'art.117 comma 6 della Costituzione, dell'art.3 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in conformità all'art.4 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. ed alla legislazione regionale vigente, detta norme aventi carattere della generalità ed astrattezza.</i></p> <p><i>Le attività che comportano la modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, nonché le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e controllo, sono regolate, in accordo con le disposizioni di legge nazionali e regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, dalle presenti norme.</i></p> <p><i>Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, nonché a garantire sia la tutela di valori architettonici ed ambientali, sia il decoro e l'igiene cittadina, la sicurezza e la vigilanza.</i></p> <p><i>Il presente Regolamento contiene sia disposizioni, di carattere obbligatorio, anche recepite dalla normativa nazionale e regionale, sia linee guida dirette ad orientare la progettazione e l'esecuzione dell'attività edilizia e al conseguimento del decoro cittadino.</i></p> <p><i>Il presente Regolamento è costituito dall'articolato e dagli allegati, comprensivi sia di normative tecniche specifiche sia di modulistica.</i></p> <p><i>Le norme del presente Regolamento non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per disposizione espressa, con specifico riferimento alle singole disposizioni.</i></p> <p><i>Le norme statali e regionali sopravvenute comportano l'immediata abrogazione delle disposizioni in contrasto del presente Regolamento.</i></p>

<p>Articolo 2 Coordinamento con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio</p> <p>Le presenti norme si coordinano e si integrano con le norme di attuazione degli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio di cui agli artt.9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii..</p> <p>Esse si applicano in tutti i casi e per tutti gli interventi edilizi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici sia generali, sia di dettaglio.</p> <p>Nel caso di contrasto di norma vale il principio di applicazione di quella più restrittiva.</p>	<p>Articolo 2 Coordinamento con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio</p> <p><i>Le presenti norme si coordinano e si integrano con le norme di attuazione degli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio di cui agli artt.9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii..</i></p> <p><i>Esse si applicano in tutti i casi e per tutti gli interventi edilizi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici sia generali, sia di dettaglio.</i></p> <p><i>Nel caso di contrasto prevalgono gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio.</i></p>
<p>Articolo 8 Tutela paesaggistica ed ambientale</p> <p>Ai sensi del Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., negli ambiti territoriali assoggettati al vincolo paesaggistico e ambientale sono vietate le modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, senza l'autorizzazione di cui all'art.9 del presente Regolamento.</p> <p>Sono considerate modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici le attività edilizie comportanti la modifica dell'aspetto esterno dei luoghi e degli edifici.</p> <p>Non sono considerati tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> le modifiche all'interno di spazi delimitati dagli edifici (cortili, chiostrine); <input type="checkbox"/> gli interventi conservativi di riparazione e di adeguamento dei prospetti di limitate parti dell'edificio, che utilizzano materiali e criteri compositivi conformi all'esistente; <input type="checkbox"/> gli adeguamenti tecnici necessari a rendere eseguibili le opere già autorizzate. <input type="checkbox"/> gli interventi conservativi e le opere pertinenziali, che sono conformi allo stato dei luoghi, cioè realizzati con le modalità e le tecniche tipiche che determinano l'aspetto paesaggistico e ambientale dei luoghi ed in particolare: <p>1) Lavori alle facciate</p> <ul style="list-style-type: none"> • rifacimento della tinteggiatura senza cambio di colore; (manutenzione ordinaria) 	<p>Articolo 8 Tutela paesaggistica ed ambientale</p> <p><i>Ai sensi del Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., negli ambiti territoriali assoggettati al vincolo paesaggistico e ambientale sono vietate le modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, senza l'autorizzazione di cui all'art.9 del presente Regolamento.</i></p> <p><i>Sono considerate modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici le attività edilizie comportanti la modifica dell'aspetto esterno dei luoghi e degli edifici. Non sono considerati tali fatto salvo quanto ricompreso nell'Allegato 1 del D.P.R. 139/2010:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>le modifiche all'interno di spazi delimitati dagli edifici (cortili, chiostrine);</i> <input type="checkbox"/> <i>gli interventi conservativi di riparazione e di adeguamento dei prospetti di limitate parti dell'edificio, che utilizzano materiali e criteri compositivi conformi all'esistente;</i> <input type="checkbox"/> <i>gli adeguamenti tecnici necessari a rendere eseguibili le opere già autorizzate.</i> <input type="checkbox"/> <i>gli interventi conservativi e le opere pertinenziali, che sono conformi allo stato dei luoghi, cioè realizzati con le modalità e le tecniche tipiche che determinano l'aspetto paesaggistico e ambientale dei luoghi ed in particolare:</i> <p><i>1) Lavori alle facciate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>rifacimento della tinteggiatura senza cambio di colore; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)</i>

- riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o rifacimento dell'intonaco; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di griglie o botole; (manutenzione ordinaria)
 - realizzazione di coibentazioni e rivestimenti a cappotto fino a d uno spessore massimo di cm.5; (manutenzione ordinaria)
 - realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)
 - realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatori fino ad una superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di canne fumarie con altre di medesime caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione, sostituzione o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di cassa bancaria automatica (bancomat); (manutenzione ordinaria)
 - piccole aperture per presa d'aria aventi una superficie massima di cmq.400; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di zanzariere. (manutenzione ordinaria)
- 2) Lavori alla copertura
- ripassatura del manto di copertura con

- riparazione o rifacimento dell'intonaco; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di griglie o botole; (manutenzione ordinaria)
 - realizzazione di coibentazioni e rivestimenti a cappotto fino a d uno spessore massimo di cm.5; (manutenzione ordinaria)
 - realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)
 - realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatori fino ad una superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di canne fumarie con altre di medesime caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione, sostituzione o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di cassa bancaria automatica (bancomat); (manutenzione ordinaria)
 - piccole aperture per presa d'aria aventi una superficie massima di cmq.400; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di zanzariere. (manutenzione ordinaria)
- 2) Lavori alla copertura
- ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura; (manutenzione ordinaria)
 - sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse

possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura; (manutenzione ordinaria)

- sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali; (manutenzione ordinaria)

- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione fino ad uno spessore massimo di cm.8; (manutenzione ordinaria)

- riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)

- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)

- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame, lamiera verniciata o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m.1; (manutenzione ordinaria)

- riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)

- nuova realizzazione di comignoli fino ad un'altezza massima fuori falda di m.1 e per un numero massimo di 1 per ogni falda; riparazione o sostituzione di lucernari con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; (manutenzione ordinaria)

- nuova realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria)

- riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, pensiline a copertura degli impianti di distribuzione carburanti, mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti. (manutenzione ordinaria)

3) Sistemazioni ed opere esterne

- riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno; (manutenzione ordinaria)

caratteristiche per forma e materiali; (manutenzione ordinaria)

- *riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione fino ad uno spessore massimo di cm.8; (manutenzione ordinaria)*

- *riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)*

- *riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)*

- *riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame, lamiera verniciata o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m.1; (manutenzione ordinaria)*

- *riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)*

- *nuova realizzazione di comignoli fino ad un'altezza massima fuori falda di m.1 e per un numero massimo di 1 per ogni falda; riparazione o sostituzione di lucernari con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; (manutenzione ordinaria)*

- *nuova realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria)*

- *riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, pensiline a copertura degli impianti di distribuzione carburanti, mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti. (manutenzione ordinaria)*

3) Sistemazioni ed opere esterne

- *riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno; (manutenzione ordinaria)*

- *riparazione o rifacimento di griglie; (manutenzione ordinaria)*

- *installazione di tende o tendoni su aree per una superficie massima di mq.20, aventi montanti in struttura leggera, oppure del tipo estensibile senza montanti, non infissi al suolo e senza chiusure laterali. Escluso l'ambito di applicazione*

<ul style="list-style-type: none"> • riparazione o rifacimento di griglie; (manutenzione ordinaria) • installazione di tende o tendoni su aree per una superficie massima di mq.20, aventi montanti in struttura leggera, oppure del tipo estensibile senza montanti, non infissi al suolo e senza chiusure laterali. Escluso l'ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali) • installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo; (opere pertinenziali) • installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq.20. Escluso l'ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali) • installazione di serre stagionali, non collegate all'attività agricola, costituite da materiale plastico trasparente, fino ad una superficie massima di mq.20; (opere pertinenziali) • nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di malte o conglomerati, dell'altezza massima fuori terra di m.1,50; (manutenzione ordinaria) • nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni; (opere pertinenziali) • riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l'accesso carrabile; (manutenzione ordinaria) • installazione di paletti dissuasori; (manutenzione ordinaria) • riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti; (manutenzione ordinaria) • riparazione o sostituzione di elementi costruttivi, non strutturali, e tecnici delle piscine mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria) • esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane; (manutenzione ordinaria) • installazione di modesti elementi di natura ornamentale; (manutenzione ordinaria) • riparazione o rifacimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse 	<p><i>della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo; (opere pertinenziali)</i> • <i>installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq.20. Escluso l'ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali)</i> • <i>installazione di serre stagionali, non collegate all'attività agricola, costituite da materiale plastico trasparente, fino ad una superficie massima di mq.20; (opere pertinenziali)</i> • <i>nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di malte o conglomerati, dell'altezza massima fuori terra di m.1,50; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni; (opere pertinenziali)</i> • <i>riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l'accesso carrabile; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>installazione di paletti dissuasori; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>riparazione o sostituzione di elementi costruttivi, non strutturali, e tecnici delle piscine mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>installazione di modesti elementi di natura ornamentale; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>riparazione o rifacimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche. (manutenzione ordinaria)</i> <p><i>4) Lavori interni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi ed ogni altra opera di finitura; (manutenzione ordinaria)</i> • <i>riparazione, rifacimento o nuova realizzazione di arredi fissi quali: armadi a muro, muretti, controsoffitti e caminetti; (manutenzione ordinaria)</i>
--	---

caratteristiche. (manutenzione ordinaria)

4) Lavori interni

- riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi ed ogni altra opera di finitura; (manutenzione ordinaria)
- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione di arredi fissi quali: armadi a muro, muretti, controsoffitti e caminetti; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o rifacimento di intonaco; (manutenzione ordinaria)
- realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione degli elementi di finitura, non strutturali, delle parti condominiali del fabbricato; (manutenzione ordinaria)
- posa in opera di pareti mobili e di pavimenti galleggianti. (manutenzione ordinaria)

5) Impianti

- riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico – sanitari; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio – TV; (manutenzione ordinaria)
 - posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell'area privata, a servizio di impianti esistenti; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell'impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici; estensioni degli impianti esistenti all'interno dell'edificio. (manutenzione ordinaria)
- 6) Barriere architettoniche
- interventi volti all'eliminazione di barriere

• *riparazione o rifacimento di intonaco; (manutenzione ordinaria)*

• *realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)*

• *riparazione o sostituzione degli elementi di finitura, non strutturali, delle parti condominiali del fabbricato; (manutenzione ordinaria)*

• *posa in opera di pareti mobili e di pavimenti galleggianti. (manutenzione ordinaria)*

5) Impianti

• *riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico – sanitari; (manutenzione ordinaria)*

• *riparazione o sostituzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche; (manutenzione ordinaria)*

• *riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)*

• *riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)*

• *riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio – TV; (manutenzione ordinaria)*

• *posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell'area privata, a servizio di impianti esistenti; (manutenzione ordinaria)*

• *installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell'impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici; (manutenzione ordinaria)*

• *installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici; estensioni degli impianti esistenti all'interno dell'edificio. (manutenzione ordinaria)*

6) Barriere architettoniche

• *interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, oppure rampe per il superamento di dislivelli non superiori a m. 1. (manutenzione ordinaria)*

7) Varie

• *demolizione di opere abusive;*

• *opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato;*

• *eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere*

<p>architettoniche che non comportano la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, oppure rampe per il superamento di dislivelli non superiori a m.1. (manutenzione ordinaria)</p> <p>7) Varie</p> <ul style="list-style-type: none"> • demolizione di opere abusive; • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato; • eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere provvisoriale, come disposto all'art.6; • cartelloni pubblicitari fino a mq.2 di superficie; • rimozione materiali di discarica. <p>Sono altresì considerate modificazioni dello stato dei luoghi le alterazioni della morfologia dei terreni e degli assetti vegetazionali degli alberi, escluse le ordinarie pratiche colturali di potatura, orticole, di reimpianto e del vivaismo.</p>	<p><i>provvisoriale, come disposto all'art.6;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>cartelloni pubblicitari fino a mq.2 di superficie;</i> • <i>rimozione materiali di discarica.</i> <p><i>Sono altresì considerate modificazioni dello stato dei luoghi le alterazioni della morfologia dei terreni e degli assetti vegetazionali degli alberi, escluse le ordinarie pratiche colturali di potatura, orticole, di reimpianto e del vivaismo.</i></p>
<p>Articolo 71 Distanze</p> <p>La distanza di un edificato dalla strada è misurata dal corpo più avanzato del fabbricato, esclusi gli aggetti di copertura al ciglio della strada, come definito dall'art.2 del D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..</p> <p>La sede stradale e la distanza da essa vanno considerate nelle dimensioni indicate dalle tavole degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>In ogni caso l'edificazione dovrà rispettare le limitazioni imposte al punto C3 (limitazioni delle altezze in funzione della larghezza delle strade) delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. del 03.03.1975 e ss.mm.ii.)</p> <p>Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione urbanistica devono essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori, i punti di linea e di quota.</p> <p>La distanza tra fabbricati è misurata dal contorno più sporgente dell'uno rispetto all'altro.</p> <p>Per contorno di edificio deve intendersi la</p>	<p>Articolo 71 Distanze</p> <p><i>La distanza di un edificato dalla strada è misurata dal corpo più avanzato del fabbricato, esclusi gli aggetti di copertura al ciglio della strada, come definito dall'art.2 del D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..</i></p> <p><i>La sede stradale e la distanza da essa vanno considerate nelle dimensioni indicate dalle tavole degli strumenti urbanistici vigenti.</i></p> <p><i>In ogni caso l'edificazione dovrà rispettare le limitazioni imposte al punto 7.2.2 (limitazioni delle altezze in funzione della larghezza delle strade) delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.)</i></p> <p><i>Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione urbanistica devono essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori, i punti di linea e di quota.</i></p> <p><i>La distanza tra fabbricati è misurata dal contorno più sporgente dell'uno rispetto all'altro.</i></p> <p><i>Per contorno di edificio deve intendersi la proiezione in pianta dei fronti dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di camini, tettoie e terrazze in</i></p>

proiezione in pianta dei fronti dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di camini, tettoie e terrazze in aggetto scoperte, purché inferiori o uguali a m.1,50.

Le distanze tra fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

Non sono da considerare "nuovi edifici" e pertanto non devono rispettare il distacco fra pareti finestrate le sopraelevazioni di un solo piano, insistenti sul perimetro del fabbricato esistente e che non determinino un incremento di altezza maggiore di m.3,20.

Sono fatte salve disposizioni diverse se esplicitamente richiamate dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti, dalle Norme Tecniche per la costruzione in zone sismiche, o da norme e regolamenti specifici relativi alle opere da realizzare.

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel succitato D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii. sono "pareti finestrate" le pareti nelle quali vi sono aperture che concorrono a determinare nei locali abitabili il necessario rapporto di illuminazione.

Per "edificio antistante" è da intendersi un fabbricato che fronteggi un altro corpo di fabbrica con una parete parallela o il cui piano di giacitura abbia con l'altro un angolo incidenza minore di 90°.

E' ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggianti ove il confinante realizzi un intervento edilizio.

E' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti purché siano rispettate le condizioni previste al punto C4 delle sopraccitate norme tecniche.

La distanza minima dal confine si misura tra il contorno dell'edificio, come sopra definito, ed il confine prospiciente. Di norma deve essere pari

aggetto scoperte, purché inferiori o uguali a m.1,50.

Le distanze tra fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

Non sono da considerare "nuovi edifici" e pertanto non devono rispettare il distacco fra pareti finestrate le sopraelevazioni di un solo piano, insistenti sul perimetro del fabbricato esistente e che non determinino un incremento di altezza maggiore di m.3,20.

Sono fatte salve disposizioni diverse se esplicitamente richiamate dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti, dalle Norme Tecniche per la costruzione in zone sismiche, o da norme e regolamenti specifici relativi alle opere da realizzare.

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel succitato D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii. sono "pareti finestrate" le pareti nelle quali vi sono aperture che concorrono a determinare nei locali abitabili il necessario rapporto di illuminazione.

Per "edificio antistante" è da intendersi un fabbricato che fronteggi un altro corpo di fabbrica con una parete parallela o il cui piano di giacitura abbia con l'altro un angolo incidenza minore di 90°.

E' ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per scrittura privata registrata, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggianti ove il confinante realizzi una costruzione distaccata. E' sempre ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti purché siano rispettate le condizioni previste al punto 7.2.2 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

La distanza minima dal confine si misura tra il contorno dell'edificio, come sopra definito, ed il confine prospiciente. Di norma deve essere pari alla metà della distanza minima tra fabbricati prevista e può variare solo nel caso di specifica stipula di convenzione, nella forma di cui sopra,

<p>alla metà della distanza minima tra fabbricati prevista e può variare solo nel caso di specifica stipula di convenzione tra i confinanti.</p> <p>La deroga a tale distanza minima sarà possibile per confini coincidenti con viabilità, per esigenze di allacciamento, o per quanto richiamato nelle norme degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Nel caso di sopraelevazione sul confine dovrà essere stabilito apposito accordo tra le parti.</p>	<p><i>tra i confinanti.</i></p> <p><i>La deroga a tale distanza minima sarà possibile per confini coincidenti con viabilità, per esigenze di allacciamento, o per quanto richiamato nelle norme degli strumenti urbanistici vigenti.</i></p> <p><i>Nel caso di sopraelevazione sul confine dovrà essere stabilito apposito accordo tra le parti, sempre per scrittura privata registrata.</i></p>
---	---

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità sotto il profilo tecnico espresso dal Responsabile delle UU.OO. 5, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di modificare, gli artt. 1 e ss. del vigente Regolamento Edilizio, con il seguente testo:

proposta di modifica

Articolo 1 Finalità e contenuto del Regolamento Edilizio

Il Regolamento Edilizio, in virtù dell'art.117 comma 6 della Costituzione, dell'art.3 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in conformità all'art.4 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. ed alla legislazione regionale vigente, detta norme aventi carattere della generalità ed astrattezza.

Le attività che comportano la modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, nonché le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e controllo, sono regolate, in accordo con le disposizioni di legge nazionali e regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, dalle presenti norme.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, nonché a garantire sia la tutela di valori architettonici ed ambientali, sia il decoro e l'igiene cittadina, la sicurezza e la vigilanza.

Il presente Regolamento contiene sia disposizioni, di carattere obbligatorio, anche recepite dalla normativa nazionale e regionale, sia linee guida dirette ad orientare la progettazione e l'esecuzione dell'attività edilizia e al conseguimento del decoro cittadino.

Il presente Regolamento è costituito dall'articolato e dagli allegati, comprensivi sia di normative tecniche specifiche sia di modulistica.

Le norme del presente Regolamento non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per disposizione espressa, con specifico riferimento alle singole disposizioni.

Le norme statali e regionali sopravvenute comportano l'immediata abrogazione delle disposizioni in contrasto del presente Regolamento.

Articolo 2 *Coordinamento con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio*

Le presenti norme si coordinano e si integrano con le norme di attuazione degli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio di cui agli artt.9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii..

Esse si applicano in tutti i casi e per tutti gli interventi edilizi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici sia generali, sia di dettaglio.

Nel caso di contrasto prevalgono gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio.

Articolo 8 *Tutela paesaggistica ed ambientale*

Ai sensi del Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., negli ambiti territoriali assoggettati al vincolo paesaggistico e ambientale sono vietate le modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, senza l'autorizzazione di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Sono considerate modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici le attività edilizie comportanti la modifica dell'aspetto esterno dei luoghi e degli edifici.

*Non sono considerati tali **fatto salvo quanto ricompreso nell'Allegato 1 del D.P.R. 139/2010:** le modifiche all'interno di spazi delimitati dagli edifici (cortili, chiostrine);*

- *gli interventi conservativi di riparazione e di adeguamento dei prospetti di limitate parti dell'edificio, che utilizzano materiali e criteri compositivi conformi all'esistente;*
- *gli adeguamenti tecnici necessari a rendere eseguibili le opere già autorizzate.*
- *gli interventi conservativi e le opere pertinenziali, che sono conformi allo stato dei luoghi, cioè realizzati con le modalità e le tecniche tipiche che determinano l'aspetto paesaggistico e ambientale dei luoghi ed in particolare:*
 1. *Lavori alle facciate*
 - *rifacimento della tinteggiatura senza cambio di colore; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento dell'intonaco; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione di griglie o botole; (manutenzione ordinaria)*
 - *realizzazione di coibentazioni e rivestimenti a cappotto fino a d uno spessore massimo di cm.5; (manutenzione ordinaria)*
 - *realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)*
 - *realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatori fino ad una superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione di canne fumarie con altre di medesime caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)*

- riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
- riparazione, sostituzione o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali; (manutenzione ordinaria)
- installazione di cassa bancaria automatica (bancomat); (manutenzione ordinaria)
- piccole aperture per presa d'aria aventi una superficie massima di cmq. 400; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria)
- installazione di zanzariere. (manutenzione ordinaria)

2. Lavori alla copertura

- ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura; (manutenzione ordinaria)
- sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali; (manutenzione ordinaria)
- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione fino ad uno spessore massimo di cm. 8; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)
- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame, lamiera verniciata o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m. 1; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)
- nuova realizzazione di comignoli fino ad un'altezza massima fuori falda di m. 1 e per un numero massimo di 1 per ogni falda; riparazione o sostituzione di lucernari con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; (manutenzione ordinaria)
- nuova realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq. 0,50; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, pensiline a copertura degli impianti di distribuzione carburanti, mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti. (manutenzione ordinaria)

3. Sistemazioni ed opere esterne

- riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o rifacimento di griglie; (manutenzione ordinaria)
- installazione di tende o tendoni su aree per una superficie massima di mq. 20, aventi montanti in struttura leggera, oppure del tipo estensibile senza montanti, non infissi al suolo e senza chiusure laterali. Escluso l'ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali)
- installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo; (opere pertinenziali)
- installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq. 20. Escluso l'ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali)
- installazione di serre stagionali, non collegate all'attività agricola, costituite da materiale plastico trasparente, fino ad una superficie massima di mq. 20; (opere pertinenziali)

- nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di malte o conglomerati, dell'altezza massima fuori terra di m.1,50; (manutenzione ordinaria)
- nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni; (opere pertinenziali)
- riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l'accesso carrabile; (manutenzione ordinaria)
- installazione di paletti dissuasori; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione di elementi costruttivi, non strutturali, e tecnici delle piscine mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria)
- esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane; (manutenzione ordinaria)
- installazione di modesti elementi di natura ornamentale; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o rifacimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche. (manutenzione ordinaria)

4. Lavori interni

- riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi ed ogni altra opera di finitura; (manutenzione ordinaria)
- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione di arredi fissi quali: armadi a muro, muretti, controsoffitti e caminetti; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o rifacimento di intonaco; (manutenzione ordinaria)
- realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione degli elementi di finitura, non strutturali, delle parti condominiali del fabbricato; (manutenzione ordinaria)
- posa in opera di pareti mobili e di pavimenti galleggianti. (manutenzione ordinaria)

5. Impianti

- riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico – sanitari; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)
- riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)
- riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio – TV; (manutenzione ordinaria)
- posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell'area privata, a servizio di impianti esistenti; (manutenzione ordinaria)
- installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell'impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici; (manutenzione ordinaria)
- installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici; estensioni degli impianti esistenti all'interno dell'edificio. (manutenzione ordinaria)

6. Barriere architettoniche

- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, oppure rampe per il superamento di dislivelli non superiori a m.1. (manutenzione ordinaria)

7. Varie

- demolizione di opere abusive;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato;
- eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere provvisori,

come disposto all'art.6;

- cartelloni pubblicitari fino a mq.2 di superficie;
- rimozione materiali di discarica.

Sono altresì considerate modificazioni dello stato dei luoghi le alterazioni della morfologia dei terreni e degli assetti vegetazionali degli alberi, escluse le ordinarie pratiche colturali di potatura, orticole, di reimpianto e del vivaismo.

Articolo 71 Distanze

La distanza di un edificato dalla strada è misurata dal corpo più avanzato del fabbricato, esclusi gli aggetti di copertura al ciglio della strada, come definito dall'art.2 del D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

La sede stradale e la distanza da essa vanno considerate nelle dimensioni indicate dalle tavole degli strumenti urbanistici vigenti.

In ogni caso l'edificazione dovrà rispettare le limitazioni imposte al punto 7.2.2 (limitazioni delle altezze in funzione della larghezza delle strade) delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.)

Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione urbanistica devono essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori, i punti di linea e di quota.

La distanza tra fabbricati è misurata dal contorno più sporgente dell'uno rispetto all'altro.

Per contorno di edificio deve intendersi la proiezione in pianta dei fronti dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di camini, tettoie e terrazze in aggetto scoperte, purché inferiori o uguali a m.1,50.

Le distanze tra fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

Non sono da considerare "nuovi edifici" e pertanto non devono rispettare il distacco fra pareti finestrate le sopraelevazioni di un solo piano, insistenti sul perimetro del fabbricato esistente e che non determinino un incremento di altezza maggiore di m.3,20.

Sono fatte salve disposizioni diverse se esplicitamente richiamate dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti, dalle Norme Tecniche per la costruzione in zone sismiche, o da norme e regolamenti specifici relativi alle opere da realizzare.

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel succitato D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii. sono "pareti finestrate" le pareti nelle quali vi sono aperture che concorrono a determinare nei locali abitabili il necessario rapporto di illuminazione.

Per "edificio antistante" è da intendersi un fabbricato che fronteggi un altro corpo di fabbrica con una parete parallela o il cui piano di giacitura abbia con l'altro un angolo incidenza minore di 90°.

E' ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per scrittura privata registrata, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggianti ove il confinante realizzi una costruzione distaccata. E' sempre ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti purché siano rispettate le condizioni previste al punto 7.2.2 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

La distanza minima dal confine si misura tra il contorno dell'edificio, come sopra definito, ed il

confine prospiciente. Di norma deve essere pari alla metà della distanza minima tra fabbricati prevista e può variare solo nel caso di specifica stipula di convenzione, nella forma di cui sopra, tra i confinanti.

La deroga a tale distanza minima sarà possibile per confini coincidenti con viabilità, per esigenze di allacciamento, o per quanto richiamato nelle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Nel caso di sopraelevazione sul confine dovrà essere stabilito apposito accordo tra le parti, sempre per scrittura privata registrata.

Attesa l'urgenza di garantire l'immediata operatività, di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI **UNANIMI** DEI PRESENTI, E CON VOTI **UNANIMI**, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: U.O. 5 URBANISTICA EDILIZIA.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE


MODIFICHE A REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (ARTT 1, 2, 8, 71)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

Bibbiena, 17/12/2010

IL RESPONSABILE DELL' U.O 5



RELAZIONE ESPLICATIVA

Il Segretario Direttore Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE

VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DICEMBRE 2010

Trattasi di un adeguamento normativo e di una semplificazione per regolare le costruzioni tra confinanti, nel caso di edificazione o di sopraelevazione sul confine.

ART.1 (comma da aggiungere)

Le norme statali e regionali sopravvenute comportano l'immediata abrogazione delle disposizioni in contrasto del presente Regolamento.

ART.2 (comma da sostituire)

Nel caso di contrasto di norma vale il principio di applicazione di quella più restrittiva. (abrogato)

Nel caso di contrasto prevalgono gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo di territorio.

ART.8 (inciso da aggiungere)

Non sono considerati tali, fatto salvo quanto ricompreso nell'Allegato 1 del D.P.R. 139/2010.;

ART.71 (da sostituire)

La distanza di un edificato dalla strada è misurata dal corpo più avanzato del fabbricato, esclusi gli aggetti di copertura al ciglio della strada, come definito dall'art.2 del D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

La sede stradale e la distanza da essa vanno considerate nelle dimensioni indicate dalle tavole degli strumenti urbanistici vigenti.

In ogni caso l'edificazione dovrà rispettare le limitazioni imposte al punto 7.2.2 (limitazioni delle altezze in funzione della larghezza delle strade) delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.)

Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione urbanistica devono essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori, i punti di linea e di quota.

La distanza tra fabbricati è misurata dal contorno più sporgente dell'uno rispetto all'altro.

Per contorno di edificio deve intendersi la proiezione in pianta dei fronti dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di camini, tettoie e terrazze in aggetto scoperte, purché inferiori o uguali a m.1,50.

Le distanze tra fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

Non sono da considerare "nuovi edifici" e pertanto non devono rispettare il distacco fra pareti finestrate le sopraelevazioni di un solo piano, insistenti sul perimetro del fabbricato esistente e che non determinino un incremento di altezza maggiore di m.3,20.

Sono fatte salve disposizioni diverse se esplicitamente richiamate dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti, dalle Norme Tecniche per la costruzione in zone sismiche, o da norme e regolamenti specifici relativi alle opere da realizzare.

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel succitato D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii. sono "pareti finestrate" le pareti nelle quali vi sono aperture che concorrono a determinare nei locali abitabili il necessario rapporto di illuminazione.

Per "edificio antistante" è da intendersi un fabbricato che fronteggi un altro corpo di fabbrica con una parete parallela o il cui piano di giacitura abbia con l'altro un angolo di incidenza minore di 90°.

Figura 2 - Distacchi tra edifici

E' ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per scrittura privata registrata, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggianti ove il confinante realizzi una costruzione distaccata. E' sempre ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti purché siano rispettate le condizioni previste al punto 7.2.2 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

La distanza minima dal confine si misura tra il contorno dell'edificio, come sopra definito, ed il confine prospiciente. Di norma deve essere pari alla metà della distanza minima tra fabbricati prevista e può variare solo nel caso di specifica stipula di convenzione, nella forma di cui sopra, tra i confinanti.

La deroga a tale distanza minima sarà possibile per confini coincidenti con viabilità, per esigenze di allacciamento, o per quanto richiamato nelle norme degli strumenti urbanistici vigenti. Nel caso di sopraelevazione sul confine dovrà essere stabilito apposito accordo tra le parti, sempre per scrittura privata registrata.

PROPOSTA DI MODIFICA

Articolo 1 Finalità e contenuto del Regolamento Edilizio

Il Regolamento Edilizio, in virtù dell'art.117 comma 6 della Costituzione, dell'art.3 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in conformità all'art.4 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. ed alla legislazione regionale vigente, detta norme aventi carattere della generalità ed astrattezza.

Le attività che comportano la modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, nonché le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e controllo, sono regolate, in accordo con le disposizioni di legge nazionali e regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, dalle presenti norme.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, nonché a garantire sia la tutela di valori architettonici ed ambientali, sia il decoro e l'igiene cittadina, la sicurezza e la vigilanza.

Il presente Regolamento contiene sia disposizioni, di carattere obbligatorio, anche recepite dalla normativa nazionale e regionale, sia linee guida dirette ad orientare la progettazione e l'esecuzione dell'attività edilizia e al conseguimento del decoro cittadino.

Il presente Regolamento è costituito dall'articolato e dagli allegati, comprensivi sia di normative tecniche specifiche sia di modulistica.

Le norme del presente Regolamento non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per disposizione espressa, con specifico riferimento alle singole disposizioni.

Le norme statali e regionali sopravvenute comportano l'immediata abrogazione delle disposizioni in contrasto del presente Regolamento.

Articolo 2 *Coordinamento con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio*

Le presenti norme si coordinano e si integrano con le norme di attuazione degli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio di cui agli artt.9 e 10 della L.R. n. 1/2005i e ss.mm.ii..

Esse si applicano in tutti i casi e per tutti gli interventi edilizi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici sia generali, sia di dettaglio.

Nel caso di contrasto prevalgono gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio.

Articolo 8 *Tutela paesaggistica ed ambientale*

Ai sensi del Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., negli ambiti territoriali assoggettati al vincolo paesaggistico e ambientale sono vietate le modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, senza l'autorizzazione di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Sono considerate modificazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici le attività edilizie comportanti la modifica dell'aspetto esterno dei luoghi e degli edifici.

Non sono considerati tali fatto salvo quanto ricompreso nell'Allegato 1 del D.P.R. 139/2010: le modifiche all'interno di spazi delimitati dagli edifici (cortili, chiostrine);

- *gli interventi conservativi di riparazione e di adeguamento dei prospetti di limitate parti dell'edificio, che utilizzano materiali e criteri compositivi conformi all'esistente;*
- *gli adeguamenti tecnici necessari a rendere eseguibili le opere già autorizzate.*
- *gli interventi conservativi e le opere pertinenziali, che sono conformi allo stato dei luoghi, cioè realizzati con le modalità e le tecniche tipiche che determinano l'aspetto paesaggistico e ambientale dei luoghi ed in particolare:*
 1. *Lavori alle facciate*
 - *rifacimento della tinteggiatura senza cambio di colore; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento dell'intonaco; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione di griglie o botole; (manutenzione ordinaria)*
 - *realizzazione di coibentazioni e rivestimenti a cappotto fino a d uno spessore massimo di cm.5; (manutenzione ordinaria)*
 - *realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)*
 - *realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatori fino ad una superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione di canne fumarie con altre di medesime caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione, sostituzione o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali; (manutenzione ordinaria)*
 - *installazione di cassa bancaria automatica (bancomat); (manutenzione ordinaria)*

- piccole aperture per presa d'aria aventi una superficie massima di cmq.400; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di zanzariere. (manutenzione ordinaria)
2. Lavori alla copertura
- ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura; (manutenzione ordinaria)
 - sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione fino ad uno spessore massimo di cm.8; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame, lamiera verniciata o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m.1; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria)
 - nuova realizzazione di comignoli fino ad un'altezza massima fuori falda di m.1 e per un numero massimo di 1 per ogni falda; riparazione o sostituzione di lucernari con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; (manutenzione ordinaria)
 - nuova realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, pensiline a copertura degli impianti di distribuzione carburanti, mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti. (manutenzione ordinaria)
3. Sistemazioni ed opere esterne
- riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno; (manutenzione ordinaria)
 - riparazione o rifacimento di griglie; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di tende o tendoni su aree per una superficie massima di mq.20, aventi montanti in struttura leggera, oppure del tipo estensibile senza montanti, non infissi al suolo e senza chiusure laterali. Escluso l'ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali)
 - installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo; (opere pertinenziali)
 - installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq.20. Escluso l'ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali)
 - installazione di serre stagionali, non collegate all'attività agricola, costituite da materiale plastico trasparente, fino ad una superficie massima di mq.20; (opere pertinenziali)
 - nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di malte o conglomerati, dell'altezza massima fuori terra di m.1,50; (manutenzione ordinaria)
 - nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni; (opere pertinenziali)
 - riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l'accesso carrabile; (manutenzione ordinaria)
 - installazione di paletti dissuasori; (manutenzione ordinaria)

- *riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione di elementi costruttivi, non strutturali, e tecnici delle piscine mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria)*
 - *esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane; (manutenzione ordinaria)*
 - *installazione di modesti elementi di natura ornamentale; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche. (manutenzione ordinaria)*
4. *Lavori interni*
- *riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi ed ogni altra opera di finitura; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione, rifacimento o nuova realizzazione di arredi fissi quali: armadi a muro, muretti, controsoffitti e caminetti; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o rifacimento di intonaco; (manutenzione ordinaria)*
 - *realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione degli elementi di finitura, non strutturali, delle parti condominiali del fabbricato; (manutenzione ordinaria)*
 - *posa in opera di pareti mobili e di pavimenti galleggianti. (manutenzione ordinaria)*
5. *Impianti*
- *riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico – sanitari; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria)*
 - *riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio – TV; (manutenzione ordinaria)*
 - *posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell'area privata, a servizio di impianti esistenti; (manutenzione ordinaria)*
 - *installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell'impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici; (manutenzione ordinaria)*
 - *installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici; estensioni degli impianti esistenti all'interno dell'edificio. (manutenzione ordinaria)*
6. *Barriere architettoniche*
- *interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, oppure rampe per il superamento di dislivelli non superiori a m.1. (manutenzione ordinaria)*
7. *Varie*
- *demolizione di opere abusive;*
 - *opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato;*
 - *eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere provvisoriale, come disposto all'art.6;*
 - *cartelloni pubblicitari fino a mq.2 di superficie;*
 - *rimozione materiali di discarica.*

Sono altresì considerate modificazioni dello stato dei luoghi le alterazioni della morfologia dei terreni e degli assetti vegetazionali degli alberi, escluse le ordinarie pratiche colturali di potatura, orticole, di reimpianto e del vivaismo.

Articolo 71 Distanze

La distanza di un edificato dalla strada è misurata dal corpo più avanzato del fabbricato, esclusi gli aggetti di copertura al ciglio della strada, come definito dall'art.2 del D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

La sede stradale e la distanza da essa vanno considerate nelle dimensioni indicate dalle tavole degli strumenti urbanistici vigenti.

In ogni caso l'edificazione dovrà rispettare le limitazioni imposte al punto 7.2.2 (limitazioni delle altezze in funzione della larghezza delle strade) delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.)

Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione urbanistica devono essere richiesti all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori, i punti di linea e di quota.

La distanza tra fabbricati è misurata dal contorno più sporgente dell'uno rispetto all'altro.

Per contorno di edificio deve intendersi la proiezione in pianta dei fronti dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di camini, tettoie e terrazze in aggetto scoperte, purché inferiori o uguali a m.1,50.

Le distanze tra fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii..

Non sono da considerare "nuovi edifici" e pertanto non devono rispettare il distacco fra pareti finestrate le sopraelevazioni di un solo piano, insistenti sul perimetro del fabbricato esistente e che non determinino un incremento di altezza maggiore di m.3,20.

Sono fatte salve disposizioni diverse se esplicitamente richiamate dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti, dalle Norme Tecniche per la costruzione in zone sismiche, o da norme e regolamenti specifici relativi alle opere da realizzare.

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel succitato D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii. sono "pareti finestrate" le pareti nelle quali vi sono aperture che concorrono a determinare nei locali abitabili il necessario rapporto di illuminazione.

Per "edificio antistante" è da intendersi un fabbricato che fronteggi un altro corpo di fabbrica con una parete parallela o il cui piano di giacitura abbia con l'altro un angolo incidenza minore di 90°.

E' ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per scrittura privata registrata, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggianti ove il confinante realizzi una costruzione distaccata. E' sempre ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti purché siano rispettate le condizioni previste al punto 7.2.2 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

La distanza minima dal confine si misura tra il contorno dell'edificio, come sopra definito, ed il confine prospiciente. Di norma deve essere pari alla metà della distanza minima tra fabbricati prevista e può variare solo nel caso di specifica stipula di convenzione, nella forma di cui sopra, tra i confinanti.

La deroga a tale distanza minima sarà possibile per confini coincidenti con viabilità, per esigenze di allacciamento, o per quanto richiamato nelle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

Nel caso di sopraelevazione sul confine dovrà essere stabilito apposito accordo tra le parti, sempre per scrittura privata registrata.

L.R. n.1/2005 - Articolo 9 - Gli strumenti della pianificazione territoriale

1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, e degli altri atti di governo del territorio di cui all'articolo 10, nel rispetto dei principi contenuti nel capo I del esente titolo.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:
 - a) il piano regionale di indirizzo territoriale, disciplinato dall'articolo 48;
 - b) il piano territoriale di coordinamento provinciale, disciplinato dall'articolo 51;
 - c) il piano strutturale comunale, disciplinato dall'articolo 53.

L.R. n.1/2005 - Articolo 10 - Gli atti del governo del territorio

1. Ai sensi della presente legge, sono atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall'articolo 55, i piani complessi di intervento disciplinati dall'articolo 56, nonché i piani attuativi di cui all'articolo 65.
2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi:
 - a) i piani e i programmi di settore;
 - b) gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.
3. Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9.

Il responsabile del procedimento

Geom. Graziano Binozzi



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE


Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 10/01/2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267


N. 54 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 10/01/2011



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 10/01/2011 al 25/01/2011 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 54 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il 21/01/2011 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE